

Oggetto

Domanda ai sensi dell'articolo 263 TFUE diretta all'annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2017/264 della Commissione, del 14 febbraio 2017, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2017, L 39, pag. 12), per quanto concerne la Repubblica federale di Germania.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Repubblica federale di Germania è condannata a sopportare le spese proprie e quelle della Commissione europea.*

⁽¹⁾ GU C 195 del 19.6.2017.

Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019 — Wattiau/Parlamento

(Causa T-737/17) ⁽¹⁾

(«Funzione pubblica — Previdenza sociale — RCAM — Rimborso delle spese mediche — Convenzione stipulata in particolare tra l'Unione, il Lussemburgo e l'Entente des hôpitaux luxembourgeois sulla tariffazione delle cure ospedaliere ricevute dagli iscritti al RCAM — Eccezione di illegittimità — Principio di non discriminazione in base alla nazionalità — Articolo 18, primo comma, TFUE — Articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali — Articolo 39 della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari»)

(2019/C 213/28)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Francis Wattiau (Bridel, Lussemburgo) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Rantala e J. Van Pottelberge, agenti)

Interveniente a sostegno del ricorrente: Association des seniors de la fonction publique européenne (SFPE) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Oggetto

Domanda ai sensi dell'articolo 270 TFUE, diretta all'annullamento, da un lato, della decisione dell'ufficio liquidatore del Lussemburgo del Regime di assicurazione malattia comune alle istituzioni dell'Unione europea, quale emerge dalla nota di pagamento n. 244 del 25 gennaio 2017, con la quale è stato posto a carico del ricorrente l'importo di EUR 843,01 e, dall'altro, della decisione del segretario generale del Parlamento, quale autorità che ha il potere di nomina, del 2 agosto 2017, recante conferma di detta decisione.

Dispositivo

- 1) *La decisione dell'ufficio liquidatore del Regime comune di assicurazione malattia di Lussemburgo, quale risulta dalla nota di pagamento n. 244 del 25 gennaio 2017, che pone a carico del sig. Francis Wattiau un importo di EUR 843,01, pari al 15 % della fattura per cure mediche del 30 maggio 2016, è annullata.*
- 2) *Il Parlamento europeo supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Wattiau.*
- 3) *L'Association des seniors de la fonction publique européenne (SFPE) supporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 32 del 29.1.2018.

Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019 — Kuota International/EUIPO — Sintema Sport (K)

(Causa T-136/18) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea figurativo K — Causa di nullità assoluta — Malafede — Articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]

(2019/C 213/29)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Kuota International Corp. Ltd (Road Town, Isole Vergini Britanniche) (rappresentante: C. Herissay Ducamp, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: V. Ruzek, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Sintema Sport Srl (Albiate, Italia)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 15 dicembre 2017 (procedimento R 3111/2014-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Kuota International e la Sintema Sport.

Dispositivo

- 1) *La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 15 dicembre 2017 (procedimento R 3111/2014-1) è annullata.*
- 2) *Per il resto, il ricorso è respinto.*
- 3) *L'EUIPO è condannato alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 166 del 14.5.2018.